#### ALLEGATO N. 05

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA







Porto Viro II, 16/01/2018 - Protocollo 1409

OGGETTO: Certificato di destinazione urbanistica

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI URBANISTICA COMMERCIO

Vista la richiesta presentata in data 05/12/2017 prot. 25183 dal Geom. Contarina (RO) il 18/08/1963 C.F. con studio in

nato a

Visto il vigente strumento urbanistico e relativo regolamento edilizio; Visti il 2º, 3º, 4º comma dell'art. 18 della legge 28/02/1985, nº 47; Visto l'art. 30 del D.P.R. N. 380 del 06/06/2001;

#### CERTIFICA

Che l'area di cui sotto è classificata dallo strumento urbanistico vigente nel seguente modo:

Sezione	Foglio	Mappale	Zona
DO	1	1574	ART.27 - ZONA C2.3 - Semiestensiva di progetto
DO	6	1947	ART.22 - ZONA B3 - Semiestensiva esistente
CO	9	84	ART.22 - ZONA B3 - Semiestensiva esistente
CO	8	1428	ART.20 - ZONA B1 - Intensiva esistente
CO	8	616	ART.20 - ZONA B1 - Intensiva esistente
CO	10	331	ART.23 - ZONA B4 - Estensiva esistente
CO	10	568	ART.23 - ZONA B4 - Estensiva esistente

Estratto delle Norme Tecnico Operative del Piano degli Interventi vigenti.

#### Art. 24. ZONE C2 - Residenziali di espansione

1. Le destinazioni d'uso in queste zone sono le stesse previste per le zone di completamento di tipo B. L'edificazione è subordinata all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo. Per alcune aree, gli elaborati grafici del PI indicano preventivamente le ipotesi di intervento che sono comunque indicative per quanto concerne la viabilità e la disposizione delle aree pubbliche (standard). La più precisa definizione degli utilizzi funzionali delle aree a standard e la loro esatta definizione dimensionale sono demandate alla formazione degli strumenti attuativi obbligatori per tali aree. L'edificazione può essere coordinata da un piano guida da redigersi a cura del Comune o anche da parte dei privati interessati. Questo strumento, che programma l'organizzazione spaziale degli interventi all'interno di ambiti parziali rispetto all'ambito complessivo dell'area di espansione, è approvato dal Consiglio Comunale. Al fine del rilascio dei permessi a costruire devono essere iniziate le opere di urbanizzazione previste. Il rilascio delle autorizzazioni di agibilità è soggetto alla ultimazione delle opere di urbanizzazione, alla verifica di conformità di tali opere a seguito di collaudo favorevole e alla cessione delle aree e delle opere o alla formazione di vincolo perpetuo a favore del Comune.

#### Art. 27. ZONA C2.3 - Semiestensiva di progetto

· Tipologia edilizia: l'edificio può essere del tipo isolato o binato, a schiera, a blocco, in linea o composto.

 Densità territoriale: non deve superare 1,00 mc/mq riferiti alla perimetrazione dell'ambito territoriale minimo per la presentazione dei piani attuativi, conteggiando sia la zona residenziale che le opere di urbanizzazione previste dal PI.

Numero dei piani abitabili: non deve essere superiore a 2 oltre al piano terra adibito a negozi; oppure a

3 abitabili fuori terra.

Altezza dei fabbricati: non potrà superare i m 10,00.

 Percentuale area coperta: la superficie coperta non potrà essere superiore al 40% della superficie fondiaria per le case a schiera e al 30% per le altre tipologic.

 Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a 5,00 m ed è obbligatoria per le case a blocco, in linea e composte e isolate e per il confine non in aderenza delle case binate o a schiera.

Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a m 5,00.

Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore a m 10,00.

Art, 19, ZONE B – Residenziali di completamento

1. In queste zone sono ammessi esclusivamente gli insediamenti residenziali; sono tuttavia consentiti i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali di spettacolo e ritrovo, i ristoranti e le attività artigianali di servizio alla residenza purché non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene o al decoro. Sono escluse le attività industriali e artigianali moleste; sono pure esclusi quei magazzini ed attività che, per dimensioni, materiale di lavorazione e traffico prodotto sulla viabilità pubblica, risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona. Nelle nuove costruzioni, lavanderie, autorimesse e simili accessori dovranno essere, di massima, previste nel corpo siesso delle costruzioni, o essere comunque organicamente integrate con il fabbricato principale. Sono ammesse le attrezzature stradali complementari, quali distributori di carburanti e relativi spazi di sosta, officine, ecc., purché rispondenti agli indici stereometrici della zona. L'edificazione è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente per le zone di completamento.

#### Art. 22. ZONA B3 – Semiestensiva esistente

In tali zone valgono le seguenti norme:

Tipologia edilizia: gli edifici possono essere del tipo isolato o binato, a schiera, a blocco, in linea o

composto.

 Densità fondiaria: non potrà essere superiore a 1,00 mc/mq. Per gli edifici residenziali esistenti, che raggiungono il limite di densità fondiaria previsto, è ammesso l'adeguamento dei vani abitabili all'altezza minima interna di m 2,70 e dei negozi all'altezza minima di m 2,80 anche sc comporta una variazione in aumento delle volumetric.

Numero dei piani abitabili: non deve essere superiore a 2 oftre a piano terra adibito a negozio oppure a

3 abitabili fuori terra.

Altezza dei fabbricati: non può superare i m 10,00.

Percentuale area coperta: la superficie coperta non può superare il 35% della superficie fondiaria.

 Distanza dal confini di proprietà: ove le costruzioni non siano edificate sul confine in aderenza, la distanza non può essere inferiore a 5,00 m. Sono ammesse le sopraclevazioni in corrispondenza delle murature proesistenti fatte salve le distanze tra i fabbricati. L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di m 2,70 e dei negozi esistenti all'altezza minima interna di m 2,80 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica delle distanze dai confini.

 Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a m 5,00. Nel caso di allineamenti precsistenti rilevati su di un fronte della lunghezza minima di m 100, il Dirigente del Settore Urbanistica-Edilizia Privata può autorizzare distanze inferiori. L'adeguamento del vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di m 2,70 e dei negozi esistenti all'altezza minima interna di m 2,80 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica delle

distanze dalle strade.

« Distacco tra I fabbricati: ove le costruzioni non siano edificate sul confine in aderenza, non può essere inferiore a m 10,00. Qualora i fabbricati precsistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare o ampliare, e prospicienti il medesimo, siano ad una distanza inferiore ai 5,00 m dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli 5,00 m dal confine di proprietà mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del l'abbricato più alto con un minimo assoluto di m 6,00. Tale possibilità, in osservanza all'art. 9 punto 2 del D.M. 02.04.1968, n. 1444, è possibile esclusivamente tra pareti non finestrate per la parte fronteggiante. Analogamente per edifici o corpi di fabbrica esistenti o di progetto, ubicati all'interno dello stesso lotto, è ammesso il rispetto del distacco non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di m 6,00, limitatamente a pareti non finestrate e per la parte frontoggiante. Per le sopraelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle murature



preesistenti mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di mi 6,00 tra fabbricati con pareti non finestrato per la parte fronteggiante. L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di m 2,70 e dei negozi esistenti all'altezza minima interna di m 2,80 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica della distanza tra i fabbricati.

Art, 19. ZONE B - Residenziali di completamento

2. In queste zone sono ammessi esclusivamente gli insediamenti residenziali; sono tuttavia consentiti i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali di spettacolo e ritrovo, i ristoranti e le attività artigianali di servizio alla residenza purché non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene o al decoro. Sono escluse le attività industriali e artigianali moleste; sono pure esclusi quei magazzini ed attività che, per dimensioni, materiale di lavorazione e traffico prodotto sulla viabilità pubblica, risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona. Nelle nuove costruzioni, lavanderie, autorimesse e simili accessori dovranno essere, di massima, previste nel corpo stesso delle costruzioni, o essere comunque organicamente integrate con il fabbricato principale. Sono ammesse le attrezzature stradali complementari, quali distributori di carburanti e relativi spazi di sosta, officine, ecc., purché rispondenti agli indici stereometrici della zona. L'edificazione è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente per le zone di completamento.

#### Art. 20, ZONA B1 - Intensiva esistente

In tali zone valgono le seguenti norme:

Tipologia edilizia: gli edifici possono essere del tipo a schiera, in linea, a blocco.

 Densità fondiaria: non deve essere superiore a 2 mc/mq. Per gli edifici residenziali esistenti che raggiungono il limite di densità edilizia previsto, è ammesso l'adeguamento dei vani abitabili all'altezza minima interna di m 2,70 e dei negozi esistenti all'altezza minima di m 2,80 anche se comporta una variazione in aumento delle volumetrie.

Numero dei piani abitabili: non deve essere superiore a 2 oltre il piano terra adibito a negozio oppure a

3 piani abitabili fuori terra.

Altezza dei fabbricati : non può superare i m 10,00.

Superficio coperta: non può superare il 40% della superficie fondiaria.

Distanza dai confini di proprietà: ove le costruzioni non siano edificate in aderenza, non può essere inferiore a m 5,00. Sono ammesse le sopraelevazioni in corrispondenza delle murature preesistenti fatte salve le distanze tra i fabbricati. L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml 2,70 e dei negozi esistenti all'altezza minima interna di ml 2,80 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica delle distanze dai confini.

 Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml 5,00. Nel caso di allineamenti preesistenti rilevati su di un fronte della lunghezza minima di m 100, il Dirigente del Setiore Urbanistica-Edilizia Privata può autorizzare distanze inferiori. L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di ml 2,70 e dei negozi esistenti all'altezza minima interna di ml 2,80 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica della

distanza delle strade.

<u>Distacco tra fabbricati</u>: ovo le costruzioni non siano edificale sul confine in aderenza, non può essere inferiore a m 10,00. Qualora i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare o ampliare, e prospicienti il medesimo, siano ad una distanza inferiore ai 5,00 m dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli 5,00 m dal confine di proprietà mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di ml 6,00. Tale possibilità, in osservanza all'art. 9 punto 2 del D.M. 02.04.1968, n. 1444, è possibile esclusivamente tra pareti non finestrate per la parte fronteggiante. Analogamente per edifici o corpi di fabbrica esistenti o di progetto, ubicati all'interno dello stesso lotto, è ammesso il rispetto del distacco non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di m 6,00, limitatamente a pareti non finestrate e per la parte fronteggiante. Per le sopraelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle muralure preesistenti mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di m 6,00 tra fabbricati con pareti non finestrate per la parte fronteggiante. L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di m 2,70 e dei negozi esistenti all'altezza minima interna di m 2,80 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica della distanza tra i fabbricati.

Art. 19. ZONE B - Residenziali di completamento

3. In queste zone sono ammessi esclusivamente gli insediamenti residenziali; sono luttavia consentiti i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali di spertacolo e ritrovo, i risioranti e le attività artigianali di servizio alla residenza purché non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene o al decoro. Sono escluse le attività industriali e artigianali moleste; sono pure esclusi quei magazzini ed attività che, per dimensioni, materiale di lavorazione e traffico prodotto sulla viabilità pubblica, risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona. Nelle nuove costruzioni, lavanderie, autorimesse e simili accessori dovranno essere, di massima, previste nel corpo stesso delle costruzioni, o essere comunque organicamente integrate con il fabbricato principale. Sono ammesse le attrezzature stradali complementari, quali distributori di carburanti e relativi spazi di sosta, officine, ecc., purché rispondenti agli indici stercometrici della zona. L'edificazione è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente per le zone di completamento.

#### Art. 23. ZONA B4 - Estensiva esistente

In tali zone valgono le seguenti norme:

Tipologia edilizia: gli edifici possono essere del tipo isolato, binato o a schiora.

Densità fondiaria: non potrà essere superiore a 0,70 mc/mq. Per gli edifici residenziali esistenti, che raggiungono il limite di densità fondiaria previsto, è ammesso l'adeguamento dei vani abitabili all'altezza minima interna di m 2,70 e dei negozi all'altezza minima di m 2,80 anche se comporta una variazione in aumento delle volumetrie.

Numero doi piani abilabili: non deve essere superiore a 2 oltre all'eventuale seminterrato.

Altezza dei fabbricati; non può superare i m 8,50.


Percentuale area coperta; la superficio coperta non può superare il 30% della superficio fondiaria.

Distanza dai confini di proprietà: ove le costruzioni non siano edificate sul confine in aderenza, la
distanza non può essere inferiore a 5,00 m. Sono ammesse le sopraelevazioni in corrispondenza delle
murature precsistenti fatte salve le distanze tra i fabbricati. L'adeguamento dei vani abitabili esistenti
all'altezza minima interna di m 2,70 e dei negozi esistenti all'altezza minima interna di m 2,80 e
comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della
verifica delle distanze dai confini.

Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a m 5,00. Nel caso di allineamenti preesistenti rilevati su di un fronte della lunghezza minima di m 100, il Dirigente del Settore Urbanistica-Edilizia Privata può autorizzare distanze inferiori. L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di m 2,70 e dei negozi esistenti all'altezza minima interna di m 2,80 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica delle

distanze dalle strade.

• Distacco tra i fabbricati: ove le costruzioni non siano edificate dal confine in aderenza, la distanza non può essere inferiore a m 10,00. Qualora i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare o ampliare, e prospicienti il medesimo, siano ad una distanza inferiore ai 5,00 m dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli 5,00 m dal confine di proprietà mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di m 6,00. Tale possibilità, in osservanza all'art. 9 punto 2 del D.M. 02.04.1968, n. 1444, è possibile esclusivamente tra pareti non finestrate per la parte fronteggiante. Analogamente per edifici o corpi di fabbrica esistenti o di progetto, ubicati all'interno dello stesso lotto, è ammesso il rispetto del distacco non inferiore all'altezza del fabbricato più allo con un minimo assoluto di m 6,00, limitatamente a pareti non finestrate e per la parte fronteggiante. Per le sopraclevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle murature preesistenti mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m 6,00 tra fabbricati con pareti non finestrate fronteggiante L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di m 2,70 e dei negozi esistenti all'altezza minima interna di m 2,80 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica della distanza tra i fabbricati.




#### ALLEGATO N. 06

DOCUMENTAZIONE URBANISTICA







PORTO VIRO

OGGETTO: Berunda di inizia attività ai sensi della begge nº662 del 23412/26 Art. 2
Comma 60 ponto 7 tenera B - E.

20704

H sottoscritto

#### COMBUNICA

che ai sensi della bagge nº661 del 23/12/96 Art. 2 Comma 60 punto 7 lettre 3 - 11, saranno eseguiù i livori di marmicivione straordinario, riguardanti il rifacimento della copertura e del manto di copertura, sull'immobile sita a Porto Vira, in Via C. Battisti nº59, censita in catasta al Fg. 9. Mappile nº84.

Perto Viso ii 2 - 1111. Texts

In feel

Si allega:

- Reluzione tecnica,
- Fotografie.



# CITTA' DI PORTO VIRO


PROVINCIA DI ROVIGO

### CONCESSIONE EDILIZIA PER ESEGUIRE ATTIVITA' EDILIZIA

Concessione N. 1961

CODICE FISCALE:

Vista la domanda di:



Tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da:

la Concessione Edilizia per eseguire, in questo Comune, sul terreno distinto in catasto al fg. 9 Censuario di Contarina mapp. n° 84 / 434;

Lavori di: ristrutturazione, parziale demolizione e ricostruzione e parziale cambio d'uso del fabbricato sito in via C. Battisti, per ricavare n° 3 unità distinte (n° 2 alloggi e n° 1 laboratorio artigianale);

Visti gli atti istruttori dell'ufficio edilizia privata comunale;

Visto il parere della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 10/01/2003 verb. 1/12; Visto il parere dell' ULSS nº 19 in data 13/12/2002 prot. 998/02;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene Polizia Locale e tutela delle strade comunali; Visto il T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, n° 1254;

Viste le leggi 17/8/1942, n° 1150; 6/8/1967, n° 765; 28/1/1977, n° 10; 28/2/1985, n° 47;

Vista la L.R. nº 61 del 27/6/1985;

Vista la legge 5/3/1990 n° 46 ed il relativo regolamento di attuazione riguardante "Norme per la sicurezza degli impianti".

Visto il P.C.R. nº 100 del 5/10/1994 che approva il Piano di Area Delta del Po;

Richiamato l'obbligo del titolare della presente Concessione di uniformarsi alle seguenti:



- Dovranno trovaro applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- I diritti del torzi debbono essero salvi riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuziono del lavori:
- Devo evitarsi in ogni caso di Ingombrare lo vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutto le cautele atte a rimuovore ogni pericolo di danno a persone e a coso:
- 4) Il luogo destinato alla costruzione di cui frattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie le aree o spazi pubblici;
- 5) Per eventuali occupazioni di pree e spazi pubblici si dave ottenere apposite autorizzazione dell'ufficio comunale.
   Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato a lavoro ultimato o tenche prima su richiesta dell'ufficio comunale nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospensa oltre un certo tempo;
- 6) Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;
- 7) Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti o iutta altezzo o munifi di lanterne a luce rossa da manteneral accesso dal tramonto al levar del sole secondo i intere orario della pubblica illuminazione stradale;
- 8) L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasso speciali o degli eventuali canoni precari ecc, che risultassero applicabili ad opere ultimate a todore dei relativi regolamenti.
- 9) L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato verranno dati da un funzionario dello Utilicio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiosta e in prosonza del Direttore del lavori
- 10) E assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progette approvato pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e I applicazione delle sanzioni comminate dalla legge:
- 11) Dovranno infine essere osservate le normo e disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086 sulle opere in conglomerato comenzizio normale e precompresso ed a strutture motalliche nonchà la prescrizioni costruttive di cui alla leggo 25 novembro 1962 n. 164 avente per oggetto .Provvodimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone stamiche:
- 12) Il titolare della concessione il direttore dei lavori o l'assuntore dei lavori sono responsabili di agni osservanza così delle nome generali di legge o di regolamento come delle modalità esocutive fissate nella presente concessione:
- Per le costruzioni eseguite in difformità della concessione trova applicazione la logge 28.2.1986, n. 47;
- 14) Il rilascio della concessione non vincola il Comune In ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità illuminaziono fegnature impianto idrice, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compansi o Indennità salvo quanto previsto da loggi e regolamenti.
- 15) Prima dell'inizio dei lavori duvrà essero collocata all' esterno dei cantiere ben visibile ai pubblico una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi della presente concessione.
- 16) Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all' Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere e tassativamente obbligatoria la continuità quella direzione del lavori da parte di un tecnico iscritto all albo nei limiti di sua competenza.
- 17) La presente concessione viene rilasciata ed e da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disagni così come tutti gii altri claborati di progetto corrispondano a verità. In caso contrario essa e da ritenersi mila e di nessun offetto.
- 18) è fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
  - al D.M. 16/5/1987 n; 246 recente "Normo di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" nonche tutto le norme relative al servizio antincendi;
  - al D.M. 20/11/1987 recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli adifici in muratura e per il loro consolidamento;
  - alla legge 9/1/1989 n. 13 od al D.M. 14/6/1989 n. 236 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"
  - alla legge 5 marzo 1990 n. 146 recente "norme per la sicurezza dogli impianti";
  - al D.M. 21/12/1990 n. 443 recente "Regolamento recente disposizioni tecniche concornenti apparecchiatura per il trattamento domestico di acque potabili"
  - alla logge 9/1/1990 n. 10 recente "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di rispannio energetico e di sviluppo delle tonti rinnovabili di energia"
  - al D.P.O.M. I/3/1990 recarte "Limiti massimi di esposizione el rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".



#### Art. 15 - Sanzioni Amministrative.

Le opore eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono assere demolite a cura e spese del proprietario entro il termino fissato dal Sindaco con ordinanza. In mancanza le predette opere sono gratuitamente acquisite con l'urea su cui insistono al patrimonio indisponibile del comuno che le utilizza a fini pubblici compresi quelli di edilizia residenziale oubblica.

L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del Sindaco. (Omissis))

Gli alti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirento era a conoscenza della mancanza della concessione.

Qualora l'opera eseguita in totala difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti Interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici viona demolita a spese del suo costruttore.

In caso di annullamento della concessione qualora non sia possibile la rimozione del vizi delle procedure amministrativo o la riduzione in pristino il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore vonale delle opere o loro parti abusivamente aseguire valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi I termini di impugnativa. (Omissis).

Le opere realizzato in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spose del concessionario. Nel caso în cui le opere difformi non possono essere rimosse senza progiudizio della parte conforme il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa su suoli di proprietà della Stato e di enti territoriali sono gratuitamente acquisite rispettivamente al demanio dello Stato e al patrimonio indispenibile degli enti stessi (salvo il potere di ordiname la demolizione da effettuarsi a cura o speso del costruttore entre sessantà giorni qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine alla demulizione provvada il comune con recupero delle spese al sensi del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.

È vietato a tutte le nziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere privo di concessiono.

#### Art. 17 - Sanzioni penali.

Salvo che il fatto costituisca un più grave roate e ferme restando le sanzioni previste dal procedente art. 15 si applica:

- a) l'ammonda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme prescrizioni e modalità asecutive provisto dalla presente legge dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ad integrazioni in quanta applicative nonché dal regolamenti edilizi dagli strumenti urbanistici o dalla concessione;
- b) l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a lire 5 milloni nel casi di esecuzione del lavori in totalo difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 2 della leggo 17 agosto 1942 n. 1150 e successive mòdificazioni. L'opera, inoltre, a norma dell'art. 15 della citata Legge 6 agosto 1967, n. 765, sostitutivo dell'art. 41-ter di quella 17 agosto 1942, n. 1150, sarà esclusa da ogni agovolazione fiscale prevista dalle norme vigenti, da contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici.

#### RESPONSABILITÀ

Il Committente titolare della concessione, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così norme generali di legge a di regolamento come delle modulità che siano fissate nella concessione adilizia.



Dalo atto che , ai fini del ritascio della presente concessione, la ditta interessata ha assolto gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, nº 10:

- a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione (art.5) mediante;
  - versamento di €, 360,39 per urbanizzazione primaria (bolletta n. 1830 del 07/05/2003)
  - versamento di C. 448,76 per urbanizzazione secondaria (bolletta n. 1830 del 07/05/2003)
- b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato al costo della costruzione (art. 6) mediante;
  - versamento di €. 527,98 (bolletta n. 1830 del 07/05/2003)

#### CONCEDE


a nato a Padova nata a Conselve (PD) il

di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perché riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni retro riportate.

I lavori dovranno essere iniziati entro mesi dodici da oggi pena la decadenza e ultimati entro mesi trentasei.

Se i lavori non saranno ultimati nel termine stabilito, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della Legge 28 gennaio 1977, π° 10, dovrà essere richiesta nuova concessione per la parte non ultimata.

Copia della presente concessione sarà trasmessa a cura dell' Ufficio Tecnico al locale comando di Polizia Municipale, affinché venga assicurata una costante vigilanza anche in tema di circolazione stradale e di occupazione di suolo pubblico.







# CITTA' DI PORTO VIRO

#### PROVINCIA DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA - Servizio Edilizia Privata

# Permesso di Costruire N° 550

Vista la domanda di:

CODICE FISCALE

		8	
	l)		

Tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da: geom

il Permesso di Costruire, per l'esecuzione dei lavori, in questo Comune, sul terreno distinto in catasto al fg. 9 Censuario di CONTARINA mapp.li 84 – 434;

Lavori di: variante in corso d'opera alla concessione edilizia n. 1961 del 13/06/2003

Visti gli atti istruttori dell'ufficio edilizia privata comunale;

Visto il parere della Commissione Edilizia espressi nella seduta del 05/12/05 verb. 35/4

Visto il T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, nº 1254;

Viste le leggi 17/8/1942 n° 1150; 6/8/1967 n° 765; 28/1/1977 n° 10; 28/2/1985 n° 47;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, nº 380;

Vista la L.R. nº 61 del 27/6/1985;

Vista la legge 5/3/1990 n° 46 ed il relativo regolamento di attuazione riguardante "Norme per la sicurezza degli impianti";

Visto il P.C.R. nº 100 del 5/10/1994 che approva il Piano di Area Delta del Po;

Richiamato l'obbligo del titolare del presente Permesso di uniformarsi alle prescrizioni seguenti:



- 1) I diritti di terzi debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati;
- Il titolare del Permesso, il Direttore dei Lavori e l'Impresa esecutrice sono responsabili dell'inosservanza di norme e di regolamenti generali, nonché delle modalità di esecuzione di cut al presente Permesso;
- Dovranno essere applicate tutte le norme sulla sicurezza del cantiere di cui al D.Lgs. 14/08/96
   Nº 494 e sulla sicurezza degli operai di cui al D.Lgs. 19/11/94 N° 626;
- 4) Eventuali occupazioni di spazi ed aree pubbliche per deposito materiali, recinzioni, posa mezzi di lavorazione, ecc. dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate, previo pagamento delle relative tasse di occupazione. Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel ripristino dello stato a lavori ultimati o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- L'esecuzione dei lavori e l'eventuale occupazione di aree e spazi pubblici non dovranno comunque creare intralcio ne pericolo alcuno;
- Gli eventuali scavi o manomissioni di aree o spazi pubblici dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente competente;
- Il rilascio del Permesso fa salvi i diritti del Comune in ordine ad eventuali successivi interventi di miglioramento dei sottoservizi e della viabilità, per i quali il titolare non potrà pretendere alcun compenso o indennità;
- 8) Il cantiere di lavoro dovrà essere recintato nei modi di Legge, per evitare l'intrusione di persone estranee sia durante l'esecuzione dei lavori che al di fuori dei normale orario, da segnalare anche con appositi cartelli. Le recinzioni che si affacciano su strade ed aree pubbliche, dovranno avere le segnalazioni luminose previste dalle norme;
- 9) Dovrà essere posto, în modo visibile un cartello indicante l'opera da realizzare, gli estremi del presente Permesso, la Ditta proprietaria, il Progettista, il Direttore dei lavori, l'Impresa esecutrice, la data di inizio e fine dei lavori e quant'altro ritenuto utile per l'indicazione delle opere;
- 10) Nel caso di sostituzione dell'impresa o del Direttore dei Lavori, il Titolare del Permesso dovrà darne immediata notizia all'Ufficio di Edilizia privata, segnalando i nuovi nominativi con le relative firme per accettazione, In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della Direzione dei lavori da parte di un Tecnico inscritto all'Albo nell'ambito della sua competenza;
- Gli impianti tecnologici dovranno essere eseguiti secondo i progetti depositati, applicando tutte le norme previste per la sicurezza, l'esecuzione ed il collaudo degli stessi;
- Le strutture e le opere speciali dovranno essere eseguite osservando le norme e le disposizioni previste in materia;



13) I lavori non potranno essere iniziati prima di aver chiesto ed ottenuto il sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico per la determinazione degli allineamenti e delle quote, nonché alla verifica da parte del Direttore dei lavori di tutta la documentazione, autorizzazioni, nulla osta, pareri, ecc. Il Direttore dei lavori comunicherà la data dell'avvenuto inizio dei lavori, entro cinque giorni dalla stessa.

Prescrizioni: NESSUNA



Dato atto che, ai fini del rilascio della presente permesso, la ditta interessata ha assolto gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, nº 10:

- a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione (art.5) mediante:
  - versamento di € ==== per urbanizzazione primaria (bolletta n. == in data ====)
  - versamento di C.=== per urbanizzazione secondaria (bolletta n. == in data ====)
- b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato al costo della costruzione (art. 6) mediante:
  - versamento di €. ==== (bolletta n. == in data =====)

Rilascia il presente

#### Permesso di Costruire

per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perché riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per il materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni retro riportate.

I lavori dovranno essere iniziati entro mesi <u>dodici da oggi</u> pena la decadenza e ultimati entro mesi <u>trentasei</u> dall'inizio dei lavori,

Se i lavori non saranno ultimati nel termine stabilito, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della Legge 28 gennaio 1977 n° 10, dovrà essere richiesta nuova concessione per la parte non ultimata.







### DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

II sottoscritto		ìitolare della	
con sede a	s Porto Viro (RO)		n qualità di
PROPRIETARIO della/e	unità immobiliare/i sita/e Porto	Viro in Via C. Battisti 32;	
s	DICHI	IARA	
che inizierà nella/e sudo	detta/e unità immobiliare/i le o	pere descritte nella seguente	relazione asseverata in
conformità agli allegati e	elaborati progettuali e firma del ti	ecnico GEOM	
Attesta di essere legittin	mato alla presentazione della s	seguente denuncia di inizio atti	ività ai sensi di legge di
non violare diritti di terzi	o condominiali. Dichiara inoltre,	, che le opere edilizie inizieranr	no decorsi 30 giorni dalla
data di presentazione d	della presente e si obbliga altre	esi a comunicare al Comune la	n data di ultimazione dei
lavori.			
1/4			
*			
Porto Viro,	The street success		



PARTE RI	SER	/ATA AI	_ PROGI	ETTIST	TA	,ii1 _		
sottoscritto_	_geo	m.			codic	e fiscale		
domiciliato a					etua.	tel	U-PZULM 15-	
iscritto a			22000000	Provincia		al		<u> </u>
esperiti i nece	ssari a	ccertamen	ti e soprallu	ioghi nel	l'immobile sito	in_Via C.	Battisti 32	
e costituito da	n. 5 ui	nità con de	stinazione	d'uso 4 a	ad ABITAZION	E e 1 STU	DIO VETERI	NARIO
cosi censito a								
N.C.T.R.;	foglio	9	mappali	ε	34 - 434			
N.C.E.U.:	Sez.	Contarina	fogl	io 9	mappali	84 -	434	
Zona territoria	ale di P	.R.G.: ZOI	NA B2 DI C	OMPLET	TAMENTO SE	MIESTENS	SIVA	
dichlara che	nell'imi	nobile in						eglio evidenziate negli
allegati elabo	rati gra	ficit						
•			straordina					namento conservativo
□ Opere estern	di elir di ovver	minazione o manufat	di barriere ti che alteri	architet no la sag	toniche in edi goma dell'edific	fici esisteni do;	ti consistenti	in rampe o ascensori
Recin	zioni, t	nuri di cint	a, cancella	te;				
☐ Aree (	destina	te ad attivi	tà sportive	senza cr	eazione di vol	umetria;		
pregiu	idizio a	illa statica	dell'immob	ile e, lim	che non compo itatamente agl nodifichino la c	i immobili d	compresi nel	agoma е поп rechino le zone omogenee A di
realiza					cnologici al se ano indispensa			attrezzature esistenti e disposizioni;
√ Variati destir	nte al nazion	Permes e d'uso.	so di Co:	struire	n. 550 rílaso	ciata in d	lata 18/01/2	2006, con cambio di
□ Parch	eggi di	i pertinenz	a nel sottos	iuolo del	lotto in cui ins	iste il fabbr	icato;	
e l'as	110 115	anamento	CULISELVAIU	MO ODELL	a lineime a coi	adiziona en	A DON CIO OF	utenzione straordinaria, terato lo stato dei luoghi ro dei Beni Culturali e
☐ Ristru del D	itturazio PR 06/	one edilizi: 06/2001 n	a del fabbri °380	cato, co	mprensivo di (	quanto disp	osto dall'art.	. 10, comma 1, lettera c)

# DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Relazione tecnica: Havori consistono in: REALIZZAZIONE DI UN DIVISORIO IN CARTONGESSO, ALL'INTERNO DEL LABORATORIO
REALIZZAZIONE DI UN DIVISORIO IN GANTESA. ARTIGIANALE, PER CREARE LA SALA D'ATTESA. NELLA PARETE OVEST SI E' REALIZZATA UNA RIFODERA DI CM 10 PER MIGLIORARE L'ISOLAMENTO.
NELLA PARETE OVEST SI E INEXELLEMENTO DI VOLUME E DI SUPERFICIE COPERTA E NON L'INTERVENTO NON COMPORTA NESSUN AUMENTO DI VOLUME E DI SUPERFICIE COPERTA E NON
MODIFICA LA SAGOMA ED L'PROSPETTI.  Il sottoscritto tecnico incaricato, consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume in
qualità di persona esercitante un servizio di pubblica necessità ai sensi della legge penale (art.359 e 481 del
Codice Penale) così come previsto dall'art.2, comma 6 della Legge del 23.12.1996 n.662
DICHIARA
che gli immobili interessati:
1 – non sono assoggettati alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.490 del 29 ottobre 1999;
2 - non sono comunque assoggettati dallo strumento urbanistico a discipline espressamente volte alla tutela
delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-arti-stiche, storico-
architettoniche e storico-testimoniali;
3 – sono oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonchè di programmazione
immediatamente operative e le trasformazioni progettate non sono in contrasto con strumenti adottati;
4 - che l'immobile in oggetto:
non è stato oggetto di richiesta di condono edilizio, ai sensi dell'art.31 della legge 28.2.1985 n.47 e 39
della Legge 23.12.1994 .724;
e stato oggetto di richiesta di condono edilizio, ai sensi dell'art.39 della Legge 28.2.1985 n.47. Domanda
ndelconcessione rilasciata il
Tutto ciò premesso il sottoscritto
ASSEVERA
la conformità delle opere sonra descritte o individuate goali elleggi elleggi.

la conformità delle opere sopra descritte e individuate negli allegati elaborati progettuati agli strumenti urbanistici adottati e approvati, al regolamento edilizio vigente nonchè alle norme di sicurezza igienico-sanitarie.

Si impegna inoltre a produrre – al termine dei lavori – un certificato di collaudo che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato unitamente alla comunicazione di fine lavori.



### Firma e timbro del professionista GEOM Como

Inquadramento fotografico Estratto di mappa catastale Estratto di PRG Elaborati grafici di progetto in scala adeguata  ARTE RISERVATA ALL'UFFICIO  Vista la documentazione prodotta e le risultanze istruttorie, la pratica risulta formalmente corretta; L'intervento non rientra tra quelli previsti dall'art.2, comma 60, della legge n.662 del 23.12.1996.  Comunicazione all'interessato in data prot  La pratica è carente di documentazione obbligatoria. Comunicazione all'interessato in data prot  prot  prot  Drito Viro,  L'istruttore		Relazione tecnica
Estratto di PRG  Elaborati grafici di progetto in scala adeguata  ARTE RISERVATA ALL'UFFICIO  Vista la documentazione prodotta e le risultanze istruttorie, la pratica risulta formalmente corretta;  L'intervento non rientra tra quelli previsti dall'art.2, comma 60, della legge n.662 del 23.12.1996.  Comunicazione all'interessato in data prot.  La pratica è carente di documentazione obbligatoria. Comunicazione all'interessato in data prot.		Inquadramento fotografico
ARTE RISERVATA ALL'UFFICIO  Vista la documentazione prodotta e le risultanze istruttorie, la pratica risulta formalmente corretta;  L'intervento non rientra tra quelli previsti dall'art.2, comma 60, della legge n.662 del 23.12.1996.  Comunicazione all'interessato in data prot  La pratica è carente di documentazione obbligatoria. Comunicazione all'interessato in data prot		Estratto di mappa catastale
ARTE RISERVATA ALL'UFFICIO  Vista la documentazione prodotta e le risultanze istruttorie, la pratica risulta formalmente corretta;  L'intervento non rientra tra quelli previsti dall'art.2, comma 60, della legge n.662 del 23.12.1996.  Comunicazione all'interessato in data prot  La pratica è carente di documentazione obbligatoria. Comunicazione all'interessato in data prot		Estratto di PRG
Vista la documentazione prodotta e le risultanze istruttorie, la pratica risulta formalmente corretta;  L'intervento non rientra tra quelli previsti dall'art.2, comme 60, della legge n.662 del 23.12.1996.  Comunicazione all'interessato in data prot  La pratica è carente di documentazione obbligatoria. Comunicazione all'interessato in data prot		Elaborati grafici di progetto in scala adeguata
Vista la documentazione prodotta e le risultanze istruttorie, la pratica risulta formalmente corretta;  L'intervento non rientra tra quelli previsti dall'art.2, comme 60, della legge n.662 del 23.12.1996.  Comunicazione all'interessato in data prot.  La pratica è carente di documentazione obbligatoria. Comunicazione all'interessato in data prot		
Vista la documentazione prodotta e le risultanze istruttorie, la pratica risulta formalmente corretta;  L'intervento non rientra tra quelli previsti dall'art.2, comme 60, della legge n.662 del 23.12.1996.  Comunicazione all'interessato in data prot  La pratica è carente di documentazione obbligatoria. Comunicazione all'interessato in data prot		
Vista la documentazione prodotta e le risultanze istruttorie, la pratica risulta formalmente corretta;  L'intervento non rientra tra quelli previsti dall'art.2, comme 60, della legge n.662 del 23.12.1996.  Comunicazione all'interessato in data prot  La pratica è carente di documentazione obbligatoria. Comunicazione all'interessato in data prot	_	
L'intervento non rientra tra quelli previsti dall'art.2, comma 60, della legge n.662 del 23.12.1996.  Comunicazione all'interessato in data prot  La pratica è carente di documentazione obbligatoria. Comunicazione all'interessato in data prot	Q.F	RTE RISERVATA ALL'UFFICIO
L'intervento non rientra tra quelli previsti dall'art.2, comma 60, della legge n.662 del 23.12.1996.  Comunicazione all'interessato in data prot  La pratica è carente di documentazione obbligatoria. Comunicazione all'interessato in data prot		
L'intervento non rientra tra quelli previsti dall'art.2, comma 60, della legge n.662 del 23.12.1996.  Comunicazione all'interessato in data prot  La pratica è carente di documentazione obbligatoria. Comunicazione all'interessato in data prot		Vista la documentazione prodotta e le risultanze istruttorie, la pratica risulta formalmente corretta:
Comunicazione all'interessato in data prot  La pratica è carente di documentazione obbligatoria. Comunicazione all'interessato in data prot		
La pratica è carente di documentazione obbligatoria. Comunicazione all'interessato in data prot		
prot orto Viro,		
orto Viro,		
orto Viro,		prot
orto Viro,		
orto Viro,		
	ori	
L'istruttore		
L'istruttore		
		L'istruttore
		L'istruttore

ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE



# Città di Porto Viro

PROVINCIA DI ROVIGO

#### UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

# AUTORIZZAZIONE DI AGIBILITÀ N. 1372

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

- Visto l'art,24 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380;
- Vista la dichiarazione in data 09/06/2006, ai sensi dell' art.25 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 del Sig. dalla quale risulta, che i lavori di ricostruzione parziale e ristrutturazione di fabbricato per ricavare n. 4 alloggi e n. 1 ambulatorio, siti in via Battisti n. 59 59/A/1 59/A/2 59/A/3 59/B, censito al N.C.E.U. al fg. 9 censuario di Contarina mapp. 84 sub. 4 6 6 7 8; di proprietà della con sede a Porto Viro in via Della Vittoria n. 1, c.f.
- a) sono stati eseguiti in conformità alla Concessione Edilizia n. 1961 del 13/06/2003, al Permesso di Costruire n. 550 del 18/01/2006 e alla D.I.A. prot. 5431 del 23/03/2006;
- b) che i muri sono convenientemente prosciugati e che non sussistono cause di insalubrità;

Lavori Iniziati: 10/06/2004

Lavori Ultimati: 08/06/2006

- Visto l'Art. 221 Legge Sanitaria R.D. 27/07/34 n° 1265;
- Visto il D.P.R. 06/06/2001 n° 380;
- Visto il Nulla Osta allo scarico delle acque reflue prot. 4151 del 15/06/2006;
- Vista la ricevuta dell'Agenzia del Territorio di Rovigo in data 18/05/2006 prot.
   000018057/2006;

#### AUTORIZZA

l'AGIBILITA' del fabbricato costituito da n. 4 alloggi e n. 1 ambulatorio veterinario sopradescritti

li, 28 giugno 2006



WATA

